



# CITTA' DI ALTAMURA

PROVINCIA DI BARI

ORDINANZA N. 9 DEL 31/01/2008

**3^ SETTORE – SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO**  
- SERVIZIO AMBIENTE -

**OGGETTO: CONFERIMENTO IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI**

**I L S I N D A C O**

## **VISTI**

- il Decreto Legislativo n. **152 del 3/4/2006** - Norme in materia ambientale, parte quarta, titolo II – Gestione degli imballaggi;
- il Decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia del 9 dicembre 2005, n. 187 ed i Decreti Commissariali 6.3.2001, n. 41, e 30.9.2002, n. 296
- Piano regionale di gestione dei rifiuti, in cui si stabilisce che - entro il quinquennio - la raccolta differenziata dovrà raggiungere su scala regionale l’obiettivo del 55% del rifiuto prodotto;

## **RILEVATO CHE,**

ai sensi del citato Decreto Lgs.152/2006,

- **all’art. 217 c. 2** è disposto che gli operatori delle filiere degli imballaggi garantiscono che l’impatto ambientale degli imballaggi sia ridotto al minimo;
- **all’art. 221 cc. 1-2** si stabilisce che i produttori e gli utilizzatori (ossia commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni) sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e che, su richiesta del gestore del servizio pubblico, adempiono all’obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque della stessa natura e raccolti in modo differenziato;
- **all’art. 221 c. 11** è disposto che la restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore;
- **all’art. 226** si stabilisce che è vietato:
  - lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati;
  - immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata;

## **PRESO ATTO CHE**

per l’espletamento di raccolte differenziate anche degli imballaggi di cartone, la TRA.DE.CO srl organizzerà sulle strade e vie del centro abitato il servizio di raccolta con la frequenza giornaliera (art. 39 – 40 C.S.A.);

## **CONSIDERATO CHE**

per quanto disposto dall'art. 221 del citato decreto 152/06, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi, in alternativa alla organizzazione autonoma per la ripresa degli imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, possono conferirli al servizio pubblico di raccolta differenziata degli stessi, nei limiti organizzativi del servizio medesimo;

## **ORDINA**

1) **E' FATTO DIVIETO**, ai detentori di imballaggi secondari e terziari di depositare gli stessi nei cassonetti per R.S.U. o sulla pubblica via, con l'intento di disfarsene come rifiuti.

2) **E' ALTRESI' FATTO DIVIETO** al pubblico servizio di raccolta RSU, svolto dalla società TRA.DE.CO. srl, di conferire gli imballaggi secondari - terziari all'impianto di smaltimento finale di bacino.

3) **E' FATTO OBBLIGO AI PRODUTTORI E AGLI UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI SECONDARI-TERZIARI** di cartone di provvedere al loro reimpiego, riutilizzo e/o riciclaggio con le **seguenti alternative**:

- depositando gli stessi, ripiegati e legati in pacchi di dimensioni inferiori al metro, di fianco ai cassonetti di proprio utilizzo dalle ore 8,00 alle ore 9,30, oppure conferendoli, gratuitamente, con propri mezzi, presso il "centro di raccolta imballaggi di cartone" istituito presso la Zona Industriale, sede del Centro Multimateriale - TRA.DE.CO. di Via del Noce n. 26 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ovvero, in alternativa, con organizzazione autonoma secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art.221 cc.3-4.

4) **E' FATTO OBBLIGO** a chiunque effettui consegne a domicilio di beni mobili, derrate alimentari, beni di consumo in genere, di riprendere gli imballaggi secondari e terziari ed assicurarne il recupero con le alternative sopra richiamate.

5) **SONO REVOCATE** tutte le Ordinanze Sindacali vigenti sino alla data odierna in tema di imballaggi in cartone.

6) A carico degli inadempienti sono previste le sanzioni indicate nel Decreto 152/2006 al Titolo VI - Capo I, in particolare agli artt.255, 256, 261. Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie previste dagli art. 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006 : da un minimo di € 105,00 ad un massimo di € 620,00.

Se l'abbandono dei rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 155,00.

Se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la pena dell'arresto da 3 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

## **DISPONE**

**AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – Largo Nitti n. 68 - Altamura;**

**AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI – Via Pacciarella – Altamura;**

**AL COMANDO DELLA TENENZA DELLA GUARDIA DI FINANZA – Via Vittorio Veneto n. 55 – Altamura;**

**AL COMANDO STAZIONE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO – Largo Nitti n. 68;**

**ed alla Forza Pubblica** in genere, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Si dispone che la presente ordinanza venga notificata per quanto di competenza a :

- **AUSL BA** Servizio di Igiene Pubblica Via P. Caso n. 17 – 70022 Altamura;
- **ALL'AMMINISTRATORE delegato TRA.DE.CO. srl** rag. Nicola RICCALDO Via del Noce n. 26 – 70022 Altamura;

Altamura, 31/01/2008

IL SINDACO  
DR. MARIO STACCA